Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 6 luglio 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1976, n. **451.**

Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di attuare le direttive n. 75/106 e n. 75/107 del consiglio delle Comunità europee per l'avvenuta scadenza del termine fissato nelle direttive stesse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Titolo I

IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto si applica agli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati nell'allegato I, misurati in volume secondo quantità unitarie, superiori o uguali a 0,05 litri e inferiori o uguali a 5 litri.

Art. 2.

Definizioni

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.

Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo e tale operazione è effettuata in assenza dell'acquirente e in modo che il quantitativo del prodotto contenuto nell'imballaggio abbia un valore determinato in anticipo e non possa essere modificato senza alterare l'imballaggio.

Il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è quello indicato sull'imballaggio e corrisponde al volume di liquido che l'imballaggio si ritiene debba contenere.

Il volume effettivo del contenuto di un imballaggio preconfezionato è il volume di liquido che esso contiene effettivamente. In tutte le operazioni di controllo, il valore del volume effettivo preso in considerazione è quello di detto volume alla temperatura di 20°C.

L'errore in meno è la quantità di cui il volume effettivo del contenuto differisce in meno dal volume nominale dell'imballaggio.

Art. 3.

Marchio CEE

I preimballaggi conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere contrassegnati con marchio CEE e sono in seguito denominati « preimballaggi CEE ».

Le caratteristiche e modalità di applicazione del marchio CEE sono fissate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 4.

Immissione sul mercato

Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, i preimballaggi CEE possono, per quel che concerne i volumi, la loro determinazione o i metodi di controllo impiegati, essere liberamente immessi sul mercato.

Art. 5.

Tolleranze

L'errore massimo tollerato in meno è quello fissato nella tabella allegato III.

Inoltre, per i lotti determinati secondo l'allegato II, i preimballaggi CEE devono essere confezionati in modo che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) il volume effettivo non deve essere inferiore in media al volume nominale;

b) la proporzione dei preimballaggi che presentino un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere tale che l'insieme dei preimballaggi risponda alle condizioni definite all'allegato II;

c) nessun preimballaggio può presentare un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato.

Art. 6.

Iscrizioni metrologiche

I preimballaggi CEE devono recare le seguenti iscrizioni:

a) il volume nominale espresso, conformemente all'allegato I e utilizzando come unità di misura il litro, il centilitro o il millilitro, per mezzo di cifre, e seguito dal simbolo dell'unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome;

b) un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, quando si tratti di preimballaggi provenienti da Paesi terzi, l'importatore stabilito nel territorio della Comunità.

Le iscrizioni e il marchio devono essere apposti in modo indelebile, ben leggibile e visibile secondo le usuali condizioni di presentazione e secondo modalità e dimensioni che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Se l'imballaggio è un recipiente-misura conforme alle norme di cui al titolo II e se l'indicazione della sua capacità nominale è visibile nelle condizioni usuali di presentazione dell'imballaggio preconfezionato, è necessaria un'altra indicazione del volume nominale ai sensi del presente articolo solo quando il volume nominale dell'imballaggio preconfezionato differisca di un valore inferiore o pari a 0,05 litri da un altro volume nominale previsto nell'allegato I per la stessa categoria di prodotti.

Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo.

Art. 7.

Volume effettivo

Salvo che siano stati impiegati per la preparazione dei preimballaggi CEE i recipienti-misura definiti al titolo II e riempiti secondo le modalità previste dal presente decreto, il volume effettivo deve essere misurato o controllato sotto la responsabilità di chi riempie l'im-

ballaggio, o, quando si tratti di preimballaggi preconfezionati in Paesi terzi, dall'importatore mediante un idoneo strumento legale di misura.

Quando non sia stata effettuata la misura, chi effettua il riempimento deve organizzare il controllo, che può essere eseguito per campionamento, in modo che sia garantito il volume nominale secondo le norme del presente decreto.

La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e tiene a disposizione di detto ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

Fino a quando in Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi o nel Regno Unito non sia stata applicata la direttiva (CEE) 19 dicembre 1974, n. 106, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, i preimballaggi confezionati nei Paesi predetti conformi alle prescrizioni dell'art. 5 e dell'allegato I anche se non rispondenti alle altre norme del presente decreto possono essere liberamente immessi sul mercato allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per i preimballaggi contrassegnati con il marchio CEE.

Fino alla scadenza del periodo transitorio, durante il quale all'interno delle Comunità è autorizzato l'impiego delle unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato II alla direttiva n. 71/354/CEE, l'indicazione del volume nominale espresso in unità SI, conformemente all'art. 6, può essere accompagnata sui preimballaggi contrassegnati con il marchio CEE dal risultato della sua trasformazione in unità di misura del sistema imperiale (UK), ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

1 ml = 0,0352 fluid ounce;
1 l = 1,760 pints o 0,220 gallon.

Le indicazioni in unità UK non debbono essere di rilievo e dimensioni superiori a quelle delle unità SI.

Titolo II

BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA

Art. 9.

Bottiglie recipienti-misura

Per bottiglie recipienti-misura si intendono i recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità o di stabilità che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro, quando:

1) predisposti per una chiusura ermetica, sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;

2) hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri;

3) hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti sino ad un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.

Le bottiglie recipienti-misura conformi alle disposizioni del presente titolo e a quelle degli allegati IV e V possono essere munite di contrassegno CEE, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono determinate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Le bottiglie predette sono denominate in seguito « bottiglie recipienti-misura CEE » o « bottiglie CEE ».

Art. 10.

Capacità delle bottiglie CEE

La capacità nominale è il volume indicato nella bottiglia, ossia il volume di liquido che si presume che questa ultima contenga quando è riempita nelle condizioni d'uso per le quali è prevista.

La capacità rasobordo di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene quando è riempita sino al punto del bordo.

La capacità effettiva di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene effettivamente quando è riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale.

Le capacità sopra indicate si intendono definite alla temperatura di 20°C.

Art. 11.

Immissione sul mercato

Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, le bottiglie recipienti-misura CEE possono, per quel che concerne i volumi, la loro determinazione o i metodi di controllo impiegati, essere liberamente immesse sul mercato per essere impiegate a norma del primo comma dell'art. 7 nella confezione dei preimballaggi.

Art. 12.

Sistemi di riempimento e tolleranze

Le bottiglie CEE possono essere riempite con il procedimento del livello costante o con il procedimento del vuoto costante.

Gli errori massimi tollerati in più o in meno sulla capacità di una bottiglia CEE sono fissati nell'allegato IV.

Art. 13.

Iscrizioni metrologiche

Le bottiglie CEE devono recare, sulla superficie laterale, sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, oltre l'indicazione del marchio di cui all'articolo successivo, l'indicazione della capacità nominale, espressa in litri, in centilitri o in millilitri per mezzo di cifre, seguita dal simbolo o eventualmente dal nome della unità di misura utilizzata, secondo modalità e dimensioni da stabilirsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, in modo che non possa esservi confusione con le iscrizioni precedenti, devono essere altresì indicate, per mezzo di cifre aventi la stessa altezza di quelle che indicano la capacità nominale corrispondente, secondo il modo (o i modi) di riempimento per cui è prevista la bottiglia:

— la capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo cl,

— e/o la distanza in millimetri, seguita dal simbolo mm., del piano del bordo dal livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale.

Art. 14.

Marchio del fabbricante

I fabbricanti di bottiglie recipienti-misura CEE, gli importatori da Paesi terzi o i mandatari di fabbricanti in Paesi terzi devono sottoporre all'approvazione dello Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi un marchio di identificazione. Dell'avvenuta approvazione l'ufficio informa, entro un mese, i servizi metrici degli altri Stati membri e la commissione delle Comunità economiche europee.

L'approvazione rilasciata dall'autorità competente di altro Stato membro ai fabbricanti, agli importatori o mandatari residenti nello Stato stesso, è sostitutiva di quella prevista al comma precedente quando è stata comunicata all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Titolo III

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 15.

Controlli

Il controllo sulla conformità alle disposizioni del presente decreto dei preimballaggi e delle bottiglie recipienti-misura, muniti rispettivamente del marchio e del contrassegno di cui ai precedenti articoli 3 e 9, è effettuato mediante sondaggio presso il fabbricante o, quando si tratti di preimballaggi provenienti da Paesi terzi, presso l'importatore o il suo mandatario. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, i quali devono altresì fornire i preimballaggi o le bottiglie necessari per i controlli medesimi.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce con proprio decreto le modalità del controllo in conformità ai metodi di riferimento di cui agli allegati II e V.

Restano salvi i controlli che possono essere esercitati nella fase commerciale per accertare la conformità dei preimballaggi alle prescrizioni del presente decreto. Nel regolamento di esecuzione del presente decreto saranno indicati gli organi competenti e le modalità del controllo.

Art. 16.

Sanzioni per la violazione delle norme sui preimballaggi CEE

Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato preimballaggi CEE non conformi alle disposizioni del presente decreto in materia di volumi nominali e di iscrizioni metrologiche è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Chiunque produce o importa preimballaggi CEE non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 5.000.000.

Chiunque produce o importa preimballaggi CEE che non risultino misurati o controllati a norma dell'art. 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio preimballaggi CEE non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000, qualora sia a conoscenza della violazione.

Art. 17.

Sanzioni per la violazione delle norme sulle bottiglie recipienti-misura CEE

Chiunque produce o importa bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'art. 9, ma non rispondenti alle norme del titolo II del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque immette in commercio bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'art. 9, ma non rispondenti alle norme del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000, qualora sia a conoscenza della violazione.

Art. 18.

Modalità di applicazione delle sanzioni

Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 19.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, modificare e integrare gli allegati al presente decreto in esecuzione delle apposite direttive comunitarie.

Titolo IV

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 20.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita tramite l'Ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.

I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. Gli esercenti hanno l'obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera ed i mezzi esistenti in azienda.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1976

Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 42

ALLEGATO I

TABELLA DEI LIQUIDI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PREIMBALLAGGI CEE E DEI CORRISPONDENTI VOLUMI NOMINALI

Liquidi	Volumi nominali in litri	
	I ammessi a titolo definitivo	II (*) ammessi a titolo transitorio
1. a) Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) ad eccezione dei vini liquorosi (TDC : ex 22.05 C)	0,10 — 0,25 — 0,35 0,375 — 0,50 — 0,70 0,75 — 1 — 1,5 2 — 5	0,20 — 0,36 — 0,475 0,60 — 0,68 — 0,72 0,95 — 1,75 — 1,88
b) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, non spumanti (TDC : 22.07 B II)	0,10 — 0,25 — 0,35 0,375 — 0,50 — 0,70 0,75 — 1 — 1,5 2 — 5	0,20 — 0,33 — 0,36 0,72
c) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati (TDC : 22.06) Vini liquorosi (TDC : ex 22.05 C)	0,10 — 0,375 — 0,50 0,75 — 1 — 1,5	0,20 — 0,35 — 0,36 0,68 — 0,70 — 0,72
2. a) Vini spumanti (TDC : 22.05 A + B)	0,10 — 0,125 — 0,20 0,375 — 0,75 — 1,5 3	0,57 — 0,77
b) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, spumanti (TDC : 22.07 B I)	0,10 — 0,125 — 0,20 0,375 — 0,75 — 1 1,5 — 3	0,57 — 0,77
3. Birra (TDC : 22.03)	0,25 — 0,33 — 0,50 0,75 — 1 — 2 3 — 4 — 5	0,18 (soltanto in barattoli metallici) 0,20 — 0,30 — 0,35 (soltanto in barattoli metallici) 0,45 — 0,66 — 3,8
— birra a fermentazione spontanea, gueuze	0,375	
4. Alcoli, acquaviti e bevande alcoliche (TDC : 22.09)	0,05 — 0,10 — 0,20 0,35 — 0,375 — 0,50 0,70 — 0,75 — 1 1,5 — 2 — 2,5 3	0,25 — 0,36 — 0,60 0,72
5. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (TDC : 22.10)	0,25 — 0,50 — 0,75 1 — 2 — 5	0,35 — 0,7 — 1,5 2,5
6. Oli commestibili (TDC : 15.07 A I) (TDC : 15.07 D II)	0,10 — 0,25 — 0,50 1 — 2 — 3 5	0,375 — 0,625 — 0,75 1,5 — 2,5

Liquidi	Volumi nominali in litri	
	I ammessi a titolo definitivo	II (*) ammessi a titolo transitorio
7. Latte e bevande a base di latte venduti in volume (TDC: ex 04.01 salvo lo iogurt e il kephir, TDC : 22.02 B)	0,10 — 0,20 — 0,25 0,50 — 0,75 — 1 2 — 3 — 4	0,22 — 0,33 — 0,6
8. a) Acqua, acque minerali, acque gassose (TDC : 22.01)	tutti i volumi inferiori a 0,20 — 0,20 — 0,25 0,33 — 0,50 — 0,70 0,75 — 1 — 1,5 2	0,35 — 0,45 — 0,47 0,90 — 0,94
b) Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi (TDC: 22.02 A)	tutti i volumi inferiori a 0,20 — 0,20 — 0,25 0,33 — 0,50 — 0,70 0,75 — 1 — 1,5 2 — 3 — 4 5	0,35 — 0,45 — 0,47 0,60 — 0,90 — 0,94
9. Succhi di frutta e succhi di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri (TDC : 20.07 prodotti non concentrati)	tutti i volumi inferiori a 0,125 — 0,125 — 0,20 0,25 — 0,33 — 0,50 0,70 — 0,75 — 1 1,5 — 2 — 3 4 — 5	0,18 — 0,35 (soltanto in barattoli metallici)

(*) I preimballaggi contrassegnati con il marchio CEE ed aventi uno dei volumi nominali riportati nella colonna II possono circolare fino al 31 dicembre 1980 nel territorio nazionale e nei territori dei singoli Paesi terzi della CEE, a condizione che nello Stato interessato ne fosse ammessa la libera circolazione alla data del 31 dicembre 1971; fanno eccezione i preimballaggi dei liquidi di cui al punto 8, lettera *a*), per i quali il predetto termine del 31 dicembre 1980 è prorogato al 31 dicembre 1988, alle medesime condizioni sopraspecificate.

Nota: I liquidi menzionati ai punti 1, lettere *a*) e *b*), 4, 8, lettere *a*) e *b*), e 9 possono essere immessi sul mercato comunitario solo in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale previsto nella tabella e conforme alle disposizioni regolamentari o agli usi commerciali dello Stato membro di origine del liquido, sia che il riempimento venga effettuato nel suddetto Stato membro, sia che venga effettuato in un altro Stato membro.

ALLEGATO II

CONTROLLO STATISTICO DI ESATTEZZA CUI DEVONO SODDISFARE I PREIMBALLAGGI CEE

1. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL VOLUME EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il volume effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti volumetrici o indirettamente per pesatura e misurazione della massa volumica.

Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nella misurazione del volume effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato sul volume nominale dell'imballaggio preconfezionato.

2. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato per campionamento e comprende due parti:

— un controllo riguarda il volume effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;

— un secondo controllo riguarda la media dei volumi effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione.

Per ciascun controllo sono previsti due piani di campionamento da impiegare:

— uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio,

— l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio.

Per motivi economici e pratici, quest'ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo.

Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente, esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità.

2.1. Lotto di imballaggi preconfezionati

2.1.1. Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati dello stesso modello e della stessa fabbricazione facente l'oggetto del controllo.

2.1.2. Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è definita da un numero d pezzi corrispondente alla produzione oraria massima della catena di riempimento. Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10 000.

2.1.3. Per i lotti inferiori a 100 imballaggi preconfezionati il controllo non distruttivo, se necessario, viene effettuato al 100%.

2.1.4. Prima di effettuare i controlli previsti ai punti 2.2 e 2.3, bisogna prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità.

Per l'altro controllo, il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato.

L'operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione.

2.2. **Controllo del volume minimo tollerato in un imballaggio preconfezionato**

2.2.1. Il volume minimo tollerato viene ottenuto deducendo dal volume nominale dell'imballaggio preconfezionato l'errore massimo tollerato corrispondente a tale volume nominale.

2.2.2. I singoli elementi del lotto il cui volume effettivo sia inferiore al volume minimo tollerato vengono denominati *difettosi.*

2.2.3. Per il controllo per campionamento, sarà accettato uno dei seguenti piani di campionamento (semplice o doppio) a scelta degli Stati membri.

2.2.3.1. *Piano di campionamento semplice*

Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del campione indicato nel piano:

— se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è inferiore o pari al criterio d'accettazione, il lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo;

— se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è superiore o pari al criterio di rifiuto, il lotto di imballaggi preconfezionati è *respinto.*

2.2.3.1.1. Piano per controllo non distruttivo

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Numero di difettosi	
		criterio di accettazione	criterio di rifiuto
da 100 a 150	20	1	2
da 151 a 280	32	2	3
da 281 a 500	50	3	4
da 501 a 1 200	80	5	6
da 1 201 a 3 200	125	7	8
oltre 3 201	200	10	11

2.2.3.1.2. Piano per controllo distruttivo

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Numero di difettosi	
		criterio di accettazione	criterio di rifiuto
indipendentemente dalla grandezza ($\geq$ 100)	20	1	2

2.2.3.2. *Piano di campionamento doppio*

Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicato nel piano:

— se il numero di difettosi trovato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio d'accettazione, il lotto viene considerato accettabile per questo controllo;

— se il numero di difettosi trovato nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è respinto;

— se il numero di difettosi trovato nel primo campione è compreso tra il primo criterio d'accettazione e il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano.

I numeri di difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati:

— se il totale dei difettosi è inferiore o pari a quello fissato come secondo criterio d'accettazione, il lotto viene considerato accettabile per questo controllo;

— se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.

2.2.3.2.1. Piano per controllo non distruttivo

Grandezza del lotto	Campioni			Numero di difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
da 100 a 150	1°	13	13	0	2
	2°	13	26	1	2
da 151 a 280	1°	20	20	0	3
	2°	20	40	3	4
da 281 a 500	1°	32	32	1	4
	2°	32	64	4	5
da 501 a 1 200	1°	50	50	2	5
	2°	50	100	6	7
da 1 201 a 3 200	1°	80	80	3	7
	2°	80	160	8	9
oltre 3 201	1°	125	125	5	9
	2°	125	250	12	13

2.2.3.2.2. Piano per controllo distruttivo

Grandezza del lotto	Campioni			Numero di difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	1°	13	13	0	2
	2°	13	26	1	2

2.3. Controllo della media dei volumi effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati.

2.3.1. Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo se la media $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ dei volumi effettivi x_i degli n imballaggi preconfezionati di un campione è superiore al valore:

$$V_n - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{(1-\alpha)}$$

dove:

V_n: = volume nominale dell'imballaggio preconfezionato

s: = stima dello scarto tipo dei volumi effettivi del lotto

n: = numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo

$t_{(1-\alpha)}$: = variabile aleatoria della distribuzione di Student, funzione del grado di libertà $\nu = n - 1$ e del livello di fiducia $(1 - \alpha) = 0{,}995$.

2.3.2. Chiamando x la misura del volume effettivo dello iesimo elemento del campione di n elementi si ottiene:

2.3.2.1. la media delle misure del campione calcolando:

$$x = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}$$

2.3.2.2. la stima dello scarto tipo s calcolando:

— la somma dei quadrati delle misure: $\sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2$

— il quadrato della somma delle misure: $\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$, poi $\left(\frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}\right)^2$

— la somma corretta: $SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 \quad \left(\frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}\right)^2$.

— la stima della varianza $v = \frac{SC}{(n-1)}$

La stima dello scarto tipo è data dalla seguente: formula $s = \sqrt{v}$

2.3.3. Criterio d'accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per questo controllo:

Criterio per controllo non distruttivo

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
≤ 500	30	$\bar{x} \geq V_n - 0{,}503\ s$	$\bar{x} < V_n - 0{,}503\ s$
> 500	50	$\bar{x} \geq V_n - 0{,}379\ s$	$\bar{x} < V_n - 0{,}379\ s$

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
indipendentemente dal numero dei pezzi (≥ 100)	20	$\bar{x} \geq V_n - 0,640\ s$	$\bar{x} < V_n - 0,640\ s$

ALLEGATO III

TABELLA DEGLI ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO SUI CONTENUTI DEI PREIMBALLAGGI CEE

Volume nominale V_n in millilitri	Errore massimo tollerato	
	% di V_n	millilitri
da 50 a 100	—	4,5
da 100 a 200	4,5	—
da 200 a 300	—	9
da 300 a 500	3	—
da 500 a 1 000	—	15
da 1 000 a 5 000	1,5	—

ALLEGATO IV

TABELLA DEGLI ERRORI MASSIMI TOLLERATI (IN PIU' O IN MENO) SULLA CAPACITA' DI UNA BOTTIGLIA RECIPIENTE-MISURA, OSSIA DELLE DIFFERENZE MASSIME TOLLERATE (IN PIU' O IN MENO), ALLA TEMPERATURA DI 20°C ED ALLE CONDIZIONI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ALLEGATO V, TRA LA CAPACITA' EFFETTIVA E LA CAPACITA' NOMINALE V_n.

Capacità nominale V_n in millilitri	Errore massimo tollerato	
	in % di V_n	millilitri
da 50 a 100	—	3
da 100 a 200	3	—
da 200 a 300	—	6
da 300 a 500	2	—
da 500 a 1 000	—	10
da 1 000 a 5 000	1	—

1. L'errore massimo tollerato sulla capacità rasobordo è uguale all'errore massimo tollerato sulla capacità nominale corrispondente.
   E' vietato approfittare in modo sistematico delle tolleranze.
2. In pratica, la capacità effettiva di una bottiglia recipiente-misura è controllata determinando la quantità d'acqua a 20°C contenuta effettivamente nella bottiglia quando questa è riempita fino al livello corrispondente teoricamente alla capacità nominale. Essa può anche essere controllata indirettamente con un metodo di precisione equivalente.

ALLEGATO V

CONTROLLO STATISTICO DI ESATTEZZA CUI DEVONO SODDISFARE LE BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA CEE

1. PRELIEVO DEL CAMPIONE

Un campione di bottiglie recipienti-misura dello stesso modello e della stessa fabbricazione è prelevato da un lotto corrispondente, in linea di massima, alle produzione di un'ora.

Ove il risultato del controllo effettuato su un lotto corrispondente alla produzione di un'ora non sia soddisfacente, si può procedere ad un secondo esame su un altro campione prelevato da un lotto corrispondente ad una produzione di durata più lunga, oppure sui risultati iscritti nelle carte di controllo del fabbricante, quando la fabbricazione dell'impresa è stata oggetto di un controllo riconosciuto dall'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

2. MISURAZIONE DELLA CAPACITÀ DELLE BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA DEL CAMPIONE

Le bottiglie recipienti-misura sono pesate vuote.

Esse sono riempite di acqua a 20 °C di massa volumica nota fino al livello di riempimento che corrisponde al metodo di controllo adottato.

Esse sono pesate piene.

Il controllo è effettuato servendosi di uno strumento di misura legale, adeguato alla natura delle operazioni da compiere.

L'errore nella misura della capacità non deve superare un quinto dell'errore massimo tollerato corrispondente alla capacità nominale della bottiglia recipiente-misura.

3. ELABORAZIONE DEI RISULTATI

3.1. Impiego del metodo dello scarto tipo

Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione è di 35.

3.1.1. Si calcola (vedasi 3.1.4):

3.1.1.1. la media $\bar{x}$ delle misure x_i delle capacità reali delle bottiglie del campione;

3.1.1.2. la stima s dello scarto tipo delle misure x_i delle capacità reali delle bottiglie del lotto.

3.1.2. Si calcolano:

3.1.2.1. limite superiore caratteristico Ts: somma della capacità indicata (vedasi allegato I, punto 8) e dell'errore massimo tollerato su tale capacità;

3.1.2.2. limite inferiore caratteristico T_i: differenza fra la capacità indicata e l'errore massimo tollerato su tale capacità.

3.1.3. Criteri di accettazione:

Il lotto viene dichiarato conforme alla direttiva se i numeri $\bar{x}$ e s soddisfano contemporaneamente le tre seguenti relazioni:

$$\bar{x} + k \cdot s \leq T_s$$

$$\bar{x} - k \cdot s \geq T_i$$

$$s \leq F\,(T_s - T_i)$$

dove k = 1,57

e F = 0,266.

3.1.4. Calcolo della media $\bar{x}$ e della stima dello scarto tipo s del lotto.

Si calcola:

— la somma delle 35 misure delle capacità reali x_i : Σx_i

— la media delle 35 misure: $\bar{x} = \dfrac{\Sigma x}{35}$

— la somma dei quadrati delle 35 misure: Σx_i^2

— il quadrato della somma delle 35 misure: $(\Sigma x_i)^2$, poi $\dfrac{(\Sigma x_i)^2}{35}$

— la somma corretta: $SC = \sum x_i^2 - \dfrac{1}{35} (\Sigma x_i)^2$

— la stima della varianza: $v = \dfrac{SC}{34}$

— la stima dello scarto tipo: $s = \sqrt{v}$

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1976, n. **452.**

Proroga al 30 giugno 1977 della riduzione dell'1 per cento dell'aliquota I.V.A. sui fertilizzanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 493;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare al 30 giugno 1977 il termine per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui fertilizzanti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1976 il termine del 30 giugno 1976 previsto dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è prorogato al 30 giugno 1977.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — ANDREOTTI — COLOMBO — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 40

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1976, n. **453.**

Finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il finanziamento per l'anno in corso degli interventi da attuare nell'ambito dei programmi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari **esteri, di** concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'art. 39 della stessa legge e all'articolo unico della legge 19 maggio 1975, n. 195, l'ulteriore spesa di milioni 7000 per l'anno 1976.

Alla copertura della predetta spesa si provvede mediante riduzione, per uguale importo, del fondo speciale di cui al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Restano ferme, anche in relazione al nuovo stanziamento, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 41

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1976, n. **454.**

Modificazioni alla legge 16 luglio 1974, n. 329, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 329;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare modifiche alla disciplina della produzione e del commercio della birra al fine di adeguarsi al disposto degli articoli da 30 a 36 del trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le finanze e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 7 della legge 16 luglio 1974, n. 329, è così modificato:

« Inoltre anche i relativi recipienti e bottiglie debbono corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge e debbono recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12 della stessa legge ».

Art. 2.

All'art. 10 della legge 16 luglio 1974, n. 329, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il termine previsto nel comma precedente è riferito alla fase di produzione ».

Art. 3.

E' abrogato l'art. 20 della legge 16 agosto 1962, n. 1354.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976

LEONE

MORO — DAL FALCO — DONAT-CATTIN — STAMMATI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 39

DECRETO-LEGGE 3 luglio 1976, n. **455.**

Modificazioni a disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare alcune disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 2, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 389, le parole: « 1° luglio 1976 » sono sostituite con le parole: « 1° luglio 1977 ».

Nell'art. 5 della stessa legge le parole: « per gli anni 1975 e 1976 » sono sostituite con le parole: « per gli anni 1975, 1976 e 1977 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1976, n. **456.**

Emissione di francobolli celebrativi e commemorativi per l'anno 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 1977 le seguenti serie di francobolli: commemorativi del centenario della nascita di Dina Galli; commemorativi del 3° centenario della nascita di Pietro Micca; commemorativi del 150° anniversario della nascita di Quintino Sella; celebrativi della Conferenza nazionale della moda; celebrativi della Campagna contro la droga; celebrativi dei Missionari salesiani; celebrativi dei Donatori di sangue; celebrativi della Idea europea; celebrativi della 19ª Giornata del francobollo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione nell'anno 1977 delle seguenti serie di francobolli:

1) commemorativi del centenario della nascita di Dina Galli;

2) commemorativi del 3° centenario della nascita di Pietro Micca;

3) commemorativi del 150° anniversario della nascita di Quintino Sella;

4) celebrativi della Conferenza nazionale della moda;

5) celebrativi della Campagna contro la droga;

6) celebrativi dei Missionari salesiani;

7) celebrativi dei Donatori di sangue;

8) celebrativi della Idea europea;

9) celebrativi della 19ª Giornata del francobollo.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1976

LEONE

MORO — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1976, n. **457.**

Emissione di un aerogramma celebrativo del decennale della fondazione dell'Istituto italo-latino-americano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un aerogramma celebrativo del decennale della fondazione dell'Istituto italo-latino-americano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione nell'anno 1976 di un aerogramma celebrativo del decennale della fondazione dell'Istituto italo-latino-americano.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati il valore e le caratteristiche tecniche dell'aerogramma di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1976

LEONE

MORO — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 28

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali di produzione e trasformazione del vetro operanti in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali di produzione e trasformazione del vetro operanti in provincia di Alessandria, sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali di produzione e trasformazione del vetro operanti in provincia di Alessandria.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7765)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Alfieri, in Villa Pieve di Guastalla.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. **1115,** concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Alfieri di Villa Pieve di Guastalla (Reggio Emilia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Alfieri di Villa Pieve di Guastalla (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 ottobre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7767)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vernante Pennitalia, in Cuneo, stabilimenti di Cuneo e Vernante.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Vernante Pennitalia, con sede legale in Cuneo, stabilimenti in Cuneo e Vernante, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vernante Pennitalia, con sede legale in Cuneo, stabilimenti in Cuneo e Vernante.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7766)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta El-Si - Elettromeccanica siciliana, in Misterbianco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta El-Si - Elettromeccanica siciliana di Misterbianco (Catania), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta El-Si - Elettromeccanica siciliana di Misterbianco (Catania).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 ottobre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7768)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario - Industria commercio tessuti, in Gallarate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Angelo Ferrario, in Gallarate, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 14.629,20 di cui al mod. *B*-Import n. 4162576 rilasciato in data 21 giugno 1974 dal Credito varesino, in Gallarate per l'importazione di tessuti grezzi di cotone di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 16 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di duecentosessantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 870418 del 9 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 9 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo sarebbe stato determinato da difficoltà di origine finanziaria relative al pagamento del deposito vincolato infruttifero di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1974 e quindi di natura prettamente aziendale, comunque, anche tenendo conto che l'ordine risulterebbe precedere la data di istituzione del deposito previo in parola, il successivo sdoganamento della merce è avvenuto con notevole ritardo anche rispetto alla data dell'abolizione del deposito stesso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario mediante fidejussione del Credito varesino nella misura del 5% di $ USA 14.629,20 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: DE MITA

(7505)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale della S.p.a. Kerasav, in Portici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Kerasav di Portici (Napoli), con effetto dal 18 agosto 1975;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kerasav di Portici (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(7764)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1976.

Rinnovazione e collocamento di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1968 e 15 novembre 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1968, n. 193 e 22 novembre 1968, n. 297, con i quali sono state autorizzate, rispettivamente, la 24ª e 25ª emissione dei predetti buoni;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1975, n. 186, autorizzativo della rinnovazione e del collocamento dei succitati titoli;

Decreta:

Sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti, per l'ammontare di L. 175.000.000.000, di cui L. 25.000.000.000 in rinnovazione di quelli della 24ª serie, scadenti il 1° agosto 1976, e L. 150.000.000.000 in rinnovazione di quelli della 25ª serie, scadenti il 2 dicembre 1976.

I buoni da emettere in rinnovazione dei sopraindicati titoli, costituiranno, rispettivamente, la 40ª e 41ª emissione.

La misura dell'interesse annuo anticipato è fissata al 5,50 %.

Restano ferme tutte le altre modalità e condizioni stabilite per tali emissioni.

Gli emittendi buoni avranno le caratteristiche tecniche stabilite col decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1969, n. 67.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1976
Registro n. 25 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 40

(7895)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1976.

Nomina del direttore generale dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Considerato che, a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Leopoldo Medugno da direttore generale dell'I.R.I., occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta che il presidente dell'I.R.I. ha avanzato in data 31 maggio 1976, sentito quel consiglio di amministrazione;

Visti gli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Decreta:

L'avv. Alberto Boyer è nominato direttore generale dell'I.R.I.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1976

Il Ministro: BISAGLIA

(7893)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1976.

Caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi di autobus urbani e suburbani di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 dell'11 dicembre 1975;

Ritenuto che occorre mettere in grado le regioni di programmare l'erogazione dei contributi previsti dalla legge soprarichiamata per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico, costruiti successivamente al 1° gennaio 1977;

Considerata la necessità di agevolare, nel quadro di un effettivo rilancio dell'economia nazionale e nel rispetto delle esigenze della produzione, la predisposizione dei piani di approvvigionamento dagli autobus di linea urbani e suburbani;

Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee;

Decreta:

Art. 1.

Gli autobus di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, destinati al servizio di linea urbano e suburbano e costruiti successivamente al 1° gennaio 1977, debbono, oltrechè rispondere alle norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale e del relativo regolamento di esecuzione, uniformarsi alle caratteristiche funzionali precisate negli allegati *A* e *B* al presente decreto, concernenti rispettivamente gli autobus destinati ai servizi urbani e suburbani.

Art. 2.

Le tabelle di unificazione a carattere definitivo citate negli allegati tecnici al presente decreto debbono essere approvate entro il 31 luglio 1976 dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli sia di esercizio delle linee.

Art. 3.

Per i soli autobus urbani e suburbani di lunghezza compresa fra 11,50 e 12 m, purchè di tipo omologato entro il 31 dicembre 1976, sono ammesse le seguenti deroghe alle caratteristiche riportate negli allegati *A* e *B*:

altezza massima da terra del primo gradino: non superiore a cm 38;

cambio di tipo automatico con una sola marcia completamente meccanica;

finestrini ed uscita d'emergenza rispondenti alle unificazioni vigenti al 30 aprile 1976;

livello di rumorosità interno: non soggetto ad accertamenti.

Art. 4.

Sono considerati di tipo unificato per il servizio urbano o suburbano tutti i tipi omologati di autobus che rispondano alle caratteristiche indicate rispettivamente negli allegati *A* e *B* del presente decreto, salve le deroghe concesse al precedente art. 3.

Gli autobus appartenenti ai tipi unificati di cui al precedente capoverso sono da considerare di tipo unificato anche agli effetti dell'applicazione del decreto ministeriale 6 dicembre 1975 concernente gli autobus prodotti entro il 31 dicembre 1976.

Art. 5.

L'accertamento della corrispondenza dei singoli tipi alle caratteristiche funzionali di cui al presente decreto ha luogo in sede di omologazione; l'esito positivo deve risultare da apposita annotazione riportata sul certificato di omologazione. Per i veicoli già omologati lo accertamento di cui sopra avviene a richiesta degli interessati; l'esito positivo deve risultare da apposita dichiarazione.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà alla definizione delle caratteristiche funzionali cui dovranno rispondere gli autobus interurbani costruiti a partire dal 1° gennaio 1977.

Roma, addì 1° luglio 1976

Il Ministro: MARTINELLI

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE DEGLI AUTOBUS PER SERVIZI DI LINEA URBANI

1. *Assi e dimensioni esterne.*

1.1. Gli autobus oggetto delle presenti prescrizioni devono essere a due assi; ciascun asse deve poter montare pneumatici di una stessa misura.

1.2. Attesa la necessità di prevedere per il servizio di linea urbano in relazione all'uso quattro tipi di veicolo, e precisamente «lungo», «normale», «medio» e «corto», le dimensioni d'ingombro esterne devono risultare comprese entro i limiti seguenti:

Tipo di autobus	Lunghezza	Larghezza
lungo	11,50-12,00 m	2,45-2,50 m
normale	10,30-10,80 m	2,45-2,50 m
medio	8,30- 8,80 m	2,30-2,40 m
corto	6,50- 7,50 m	2,20-2,35 m

2. *Manovrabilità.*

Nella tabella che segue sono indicati, in relazione alle lunghezze caratteristiche del tipo di autobus:

A) il valore del diametro massimo ammissibile della circonferenza di ingombro esterno;

B) il valore della larghezza della fascia circolare in cui il veicolo deve inscriversi quando l'elemento che dà luogo al massimo ingombro esterno descrive la circonferenza avente il diametro massimo ammissibile di cui al precedente punto *A*);

C) il valore massimo della freccia del segmento circolare individuato dalla traccia del piano verticale tangente alla fiancata esterna e parallela all'asse del veicolo e dalla circonferenza di massimo diametro tracciata dallo sbalzo posteriore nelle condizioni di iscrizione in curva di cui al precedente punto *B*):

Tipo di autobus	*A*	*B*	*C*
lungo	23 m	6,7 m	0,80 m
normale	20 m	6,2 m	0,75 m
medio	16,7 m	5,5 m	0,60 m
corto	15,7 m	5,2 m	0,50 m

3. *Porte di servizio.*

3.1. Il numero, la posizione ed il tipo delle porte di servizio devono rispondere a quanto qui di seguito precisato:

per il tipo medio: 2 o 3 porte di cui almeno una doppia;

per il tipo normale: 3 porte, di cui almeno la porta centrale ed una di quelle di estremità doppie;

per il tipo lungo: 3 porte come il tipo normale; è ammessa, a richiesta, una quarta porta doppia posta in zona centrale.

3.2. Il comando di apertura e chiusura delle porte, sia semplici che doppie, deve essere del tipo elettropneumatico.

3.3. Il bordo libero delle porte deve essere dotato di una guarnizione di gomma, o materiale equivalente, tale da mantenere gli elementi rigidi a distanza di almeno 10 cm.

4. *Posto di guida.*

4.1. Il posto di guida deve essere ubicato sulla sinistra del veicolo. Onde assicurare buona visibilità dal posto di guida deve essere realizzata anche una idonea finestratura anterolaterale destra al di sotto della cintura, estesa alle porte. Inoltre dovranno esservi uno o più specchi retrovisori per il controllo del movimento dei passeggeri dal posto di guida.

4.2. Il parabrezza deve essere realizzato con cristallo piano opportunamente inclinato.

4.3. La poltroncina per il conducente deve consentire la regolazione in direzione sia longitudinale che verticale.

4.4. Il posto di guida deve essere attrezzato con:

una borsa portacarte e documenti del veicolo;

una cappelliera;

ripari dal sole per il conducente;

apparecchi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza e di riscaldamento per il conducente;

dispositivi per la segnalazione sul cruscotto della posizione di apertura o chiusura delle porte;

schermo contro i riflessi dell'illuminazione interna.

4.5. La separazione del posto di guida rispetto al pubblico deve essere realizzata con mancorrenti orizzontali e verticali.

4.6. L'aereazione del posto di guida dovrà essere particolarmente efficiente. Il finestrino a lato del posto di guida deve essere apribile.

5. *Dimensioni interne e gradini.*

5.1. Devono risultare rispettate le seguenti caratteristiche dimensionali interne:

5.1.1. altezza massima da terra del piano di calpestio a veicolo scarico: 75 cm, elevati a 95 cm in corrispondenza delle zone rialzate posteriori qualora interessate dal motore e dal ponte; nei veicoli di tipo corto è ovunque ammessa l'altezza di 90 cm;

5.1.2. altezza minima interna sul piano longitudinale mediano della vettura (fra il piano di calpestio e la superficie interna del tetto e di elementi aggettanti, esclusi i mancorrenti): 210 cm, ridotti a 190 cm in corrispondenza delle zone posteriori interessate dal motore e dal ponte e nei veicoli di tipo corto.

5.2. Per quanto concerne i gradini devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

5.2.1. in corrispondenza delle porte di servizio, l'altezza massima da terra, a veicolo scarico, del primo gradino non deve superare i 35 cm, elevati a 38 cm per i veicoli di tipo corto; le altezze dei gradini successivi al primo devono essere uguali fra loro e di valore non superiore ai 30 cm;

5.2.2. i gradini interni sono ammessi purché di altezza compresa tra i 15 ed i 20 cm.

6. *Prestazioni.*

6.1. Il motore di trazione deve essere a combustione interna e risultare accessibile dall'esterno per le operazioni di normale manutenzione; la potenza specifica del motore, rilevata in sede di omologazione, dovrà essere di almeno 11 CV/t con riferimento al peso complessivo a pieno carico.

6.2. Il cambio deve essere automatico con almeno tre rapporti puramente meccanici. Per gli autobus corti è ammesso l'impiego di cambio a semplice comando manuale.

6.3. La velocità effettivamente raggiungibile con il massimo carico tecnicamente ammissibile, in rettilineo ed orizzontale (vedere corrispondente tabella di unificazione a carattere definitivo) deve essere compresa fra 60 e 70 km/h.

6.4. Il consumo di gasolio nel corso della prova simulata d'esercizio, effettuata secondo le modalità di cui alla tabella di unificazione a carattere definitivo, non dovrà superare i limiti indicati nella tabella stessa.

7. *Rumorosità e tubo di scarico.*

7.1. Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti, anche sulla carrozzeria, in modo tale che il livello di rumorosità all'interno degli autobus risulti contenuto entro i limiti fissati nella corrispondente tabella di unificazione a carattere definitivo.

7.2. Con il motore al minimo non devono manifestarsi effetti di risonanza, apprezzabile senza strumenti, nella struttura del veicolo, né in altre parti di esso, con particolare riguardo ai finestrini ed alle portiere.

7.3. L'estremità del tubo di scarico deve essere situata sul tetto, nella parte posteriore sinistra del veicolo, ad un'altezza non inferiore a 2,50 m dal suolo.

8. *Ossatura.*

8.1. I materiali metallici impiegati per la costruzione delle ossature devono presentare caratteristiche intrinseche od essere trattati in modo tale da garantire a struttura completa una sufficiente resistenza delle superfici contro l'ossidazione sia all'interno che all'esterno delle singole strutture elementari. La condizione di sufficienza si intende raggiunta quando risultino rispettate, attraverso prove su campioni trattati con gli stessi processi previsti nel ciclo di lavorazione, le caratteristiche minime indicate nella corrispondente tabella d'unificazione a carattere definitivo.

8.2. Devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la corrosione dei metalli provocata da differente potenziale elettrico.

8.3. Il materiale ferroso impiegato negli elementi portanti delle ossature deve avere spessore minimo non inferiore a 15/10 di mm.

8.4. L'ossatura deve assicurare la necessaria rigidezza e resistenza del veicolo, indipendentemente dalla collaborazione degli elementi di rivestimento.

9. *Copertura.*

9.1. Nell'intercapedine compresa tra le superfici di rivestimento esterna ed interna all'ossatura del tetto dovrà essere realizzato un idoneo e durevole isolamento termico in materiale leggero.

9.2. L'isolamento deve essere esteso a tutto il tetto, comprese le parti laterali (tegoli curvi), eccezione fatta per le ossature e le parti strettamente necessarie alle canalizzazioni dei servizi; lo strato isolante, da realizzare con materiale avente un valore della conduttività non superiore a 0,04 Cal/m × ora × grado, dovrà avere spessore di almeno 20 mm.

10. *Pannellature.*

10.1. I rivestimenti esterni devono risultare di spessore non minore di 10/10 mm se in lamiera di acciaio e non minore di 15/10 mm se in lega leggera.

10.2. I rivestimenti interni devono essere di laminato plastico con spessore non inferiore a mm 2 per i pannelli piani e a mm 1,5 per i pannelli curvi; la superficie dei rivestimenti deve risultare opaca.

10.3. E' ammesso nei rivestimenti esterni ed interni l'impiego di resina poliestere, purché rinforzata con fibre di vetro.

11. *Finestrini.*

I finestrini laterali, salvo quelli al servizio del coducente, debbono rispondere alle caratteristiche dimensionali e di funzionamento stabilite nelle corrispondenti tabelle di unificazione a carattere definitivo.

12. *Pavimento.*

12.1. Il rivestimento del pavimento deve essere realizzato in linoleum, gomma o materiale equivalente.

12.2. La zoccolatura laterale deve essere realizzata su adeguato supporto ed avere rivestimento raccordato a quello del pavimento.

12.3. Devono essere previste botole d'ispezione che permettano l'accesso a tutti gli organi meccanici soggetti a manutenzione, ove non accessibili dall'esterno.

12.4. Tali botole saranno chiuse con coperchi a raso con il pavimento adiacente.

13. *Sedili.*

La plancia-cuscino, con bordi opportunamente sagomati, e lo schienale dei sedili devono essere in laminato plastico, a spigoli smussati, oppure imbottiti e rivestiti in tessuto plastificato; non sono ammessi braccioli.

14. *Mancorrenti.*

I veicoli devono essere muniti di mancorrenti orizzontali e verticali realizzati con tubi metallici protetti contro la corrosione e sistemati in modo da offrire un facile e sicuro appiglio ai viaggiatori.

15. *Colorazione ed indicazioni esterne.*

15.1. La colorazione fondamentale esterna deve essere giallo arancio con eventuali parti complementari in grigio; le coordinate colorimetriche delle vernici ed i relativi campioni di riferimento sono stabiliti nelle corrispondenti tabelle d'unificazione a carattere definitivo. Numeri e sigle aziendali, guidoncini e fregi sono ammessi solo per sovrapposizione.

15.2. Gli autobus devono essere muniti di indicatori di percorso in posizione anteriore, laterale destra e posteriore; quelli anteriori e posteriori devono essere in appositi alloggiamenti, aventi le dimensioni stabilite nelle corrispondenti tabelle d'unificazione a carattere definitivo.

16. *Accessori interni.*

16.1. I veicoli devono essere forniti di una suoneria con pulsanti, opportunamente distribuiti a servizio del pubblico, completa di moderatore di chiamata.

16.2. Devono essere predisposte le necessarie canalizzazioni e gli idonei attacchi che consentano l'installazione di apparecchiature per l'automazione delle operazioni di biglietteria, nelle posizioni che saranno definite in sede di approvazione dei tipi unificati.

17. *Aereazione e riscaldamento.*

E' ammessa l'installazione di apposito sistema di aereazione anche forzata, e di impianto di riscaldamento nell'interno della vettura, al servizio dei passeggeri.

18. *Impianto elettrico.*

18.1. Le batterie devono essere contenute entro apposito alloggiamento munito di guida per la loro agevole estrazione, situato su una fiancata del veicolo.

18.2. Deve essere possibile sezionare il circuito elettrico, sotto carico all'uscita delle batterie con comandi manovrabili sia dal posto di guida che dall'alloggiamento delle batterie.

18.3. L'alloggiamento dei fusibili di protezione dei circuiti elettrici o gruppi di circuiti deve risultare facilmente accessibile e, se ubicato all'esterno, convenientemente protetto dall'umidità.

19. *Illuminazione interna.*

19.1. Le lampade che possono dare luogo a riflessi disturbanti per il conducente debbono essere schermate.

19.2. Il vano delle porte di servizio deve essere illuminato dall'alto con apposite plafoniere in modo da consentire al conducente di seguire il movimento dei passeggeri ed a questi di individuare i gradini.

20. *Esclusioni.*

Non sono ammesse distribuzioni dei posti e soluzioni di arredamento (disposizione dei posti, accessori particolari, impianti speciali, ecc.) che facciano classificare l'autobus nelle altre categorie.

ALLEGATO *B*

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE DEGLI AUTOBUS DI LINEA SUBURBANI

Ai sensi delle presenti prescrizioni sono considerati come « suburbani » gli autobus che abbiano almeno il 40 % dei posti a sedere sul totale dei posti ammissibili e differiscano dagli autobus urbani di cui al precedente allegato *A* per le sole seguenti caratteristiche:

a) tutti i sedili debbono risultare imbottiti e rivestiti con tessuto plastificato, e possono essere muniti di braccioli;

b) i veicoli del tipo lungo e normale possono avere due sole porte sul fianco destro di cui una anteriore e l'altra tra gli assi, purché entrambe doppie;

c) la velocità effettivamente raggiungibile, con il massimo carico tecnicamente ammissibile, in rettilineo ed orizzontale deve essere compresa fra 70 e 80 km/h;

d) sono ammessi: bagagliere all'interno dell'abitacolo, tendine parasole e cronotachigrafi.

(7894)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Esito di ricorsi

Con decisione 13 maggio-28 giugno 1976, n. 1, dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sen. avv. Giuseppe Fillietroz, n.q. di esponente del Gruppo misto del Senato; dall'avv. Dante Malagutti, n.q. di presidente del Movimento dei democratici popolari e dal sig. Francesco Verthuy, n.q. di responsabile dell'Union valdôtaine progressiste pour l'unité des mouvements regionalistes, avverso il decreto del Presidente della Camera dei deputati 29 gennaio 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 30 gennaio 1976), avente ad oggetto il piano di ripartizione per l'assegnazione per il 1976 del contributo ex art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

(7901)

Con decisione 13 maggio-28 giugno 1976, n. 2, dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati sono state dichiarate inammissibili le istanze 28 gennaio e 1° aprile 1976 proposte dall'on. Luigi Angrisani, avverso il piano di ripartizione del contributo ex art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

(7902)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Noventa Vicentina (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2502/M)

Autorizzazione al comune di Morimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Morimondo (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.122.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2503/M)

Autorizzazione al comune di Merlara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Merlara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 7.614.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2497/M)

Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 26 giugno 1976, il comune di Collevecchio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.698.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2496/M)

Autorizzazione al comune di Calciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Calciano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.823.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2541/M)

Autorizzazione al comune di Irsina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Irsina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 54.921.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2542/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di San Giorgio Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2520/M)

Autorizzazione al comune di Ginestra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Ginestra (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.751.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2544/M)

Autorizzazione al comune di Magliano dei Marsi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1976, il comune di Magliano dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.799.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2539/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della lingua latina presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova è vacante la cattedra di storia della lingua latina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7842)

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7841)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Oriano Farina, nato a Imola (Bologna), il 2 marzo 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 10 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(7691)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 363, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 4 aprile 1972 dal prof. Cozza Benito Pino, avverso la decisione del provveditore agli studi di Ascoli Piceno, 6 novembre 1971, n. 8155/C4.

(7693)

MINISTERO DEL TESORO

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° aprile 1976, concernente: « Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio della Spezia, in La Spezia », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 27 aprile 1976, alla pag. 3145, al quarto comma delle premesse, dove è scritto: « ... e 22 febbraio *1974* », deve leggersi: « ... e 22 febbraio *1973;* ».

(7082)

Nel decreto ministeriale 22 giugno 1976, concernente modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 30 giugno 1976, alla pag. 5110, in alto, prima della tabella relativa al buono da L. 10.000 deve intendersi inserita la dicitura: « TABELLE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLE SERIE ORDINARIE "N" e "N/m"; alla pag. 5112, tra le tabelle dei buoni da L. 1.000.000 e da lire 10.000 deve intendersi inserita la dicitura « TABELLE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA SERIE SPECIALE "N" DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO ».

(7903)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 123-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 123-AR », a suo tempo assegnato alla ditta Minerva Preziosi, in Arezzo, località Quarata n. 162/B.

(7519)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 126-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 126-AR », a suo tempo assegnato alla dita La Montefeltro di Mori Santi, in Arezzo, via G. da Verazzano n. 11.

(7523)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1727-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1727-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Colonna & Vespoli, in San Salvatore (Alessandria), via Cavalli.

(7525)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1416-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1416-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Tassinari Ersilio, in Valenza, viale Vicenza n. 14.

(7526)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1298-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1298-AL », a suo tempo assegnato alla dita Lodi & Grassano, in Valenza, via Martiri di Lero.

(7527)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 2040-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 2040-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Poggio Giovanni, in S. Salvatore, via Amisano n. 82.

(7529)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 2027-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 2027-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Di Lorenzo & Giaccone, in Valenza, via Melgara n. 27.

(7528)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1867-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1867-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Liparota Antonio, in Valenza, via Alfieri n. 14.

(7524)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per la nomina dei segretari generali e provinciali della classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Bologna e Milano della classe 1ª/*A*, della provincia di Cagliari della classe 1ª/*B*; nonché dei comuni di Biella (Vercelli), Cuneo e Viterbo della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1929, n. 371 nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successiva modificazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Bologna e Milano della classe 1ª/*A*, della provincia di Cagliari della classe 1ª/*B*; nonché dei comuni di Biella (Vercelli), Cuneo e Viterbo della classe 1ª/*B*;

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art 3.

Per essere ammessi ai suddetti concorsi, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 31 agosto 1976 la domanda redatta su carta da bollo da L. 700 e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato all'Amministrazione provinciale o comunale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali publbicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio, dal segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto o lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ai concorsi per la nomina di segretario generale della classe 1ª/*A*, 1ª/*B* e 2ª ovvero a quelli della soppressa qualifica di segretario comunale capo di 1ª classe, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanza per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 18 giugno 1976

p. Il Ministro: LA PENNA

(7881)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, a dieci posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante la istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a dieci posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il limite massimo di età non può comunque superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, a cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (ad esempio, appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè nel comma secondo dello art. 1 del presente bando).

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o da una intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso, in originale o in copia autenticata, qualsiasi titolo, diploma o attestato che possa formare oggetto di valutazione.

I documenti di cui al precedente comma devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno al Ministero o ad una delle intendenze di finanza dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare o copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione dei documenti non rilasciati, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso i documenti devono essere consegnati, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 7. come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 7.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 832, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria generale di merito degli aspiranti giudicati idonei, secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

Sono dichiarati vincitori i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le riserve e le preferenze di cui ai precedenti commi non saranno applicabili i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazio-

ne di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 13, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 15.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 7 del presente bando saranno nominati, con decorrenza dalla data di tale assunzione, commessi in prova nella carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1976
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 74

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . (provincia di . . . . .) e residente in . . . c.a.p. . . (provincia di . . . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a dieci posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, ne nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ., e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina:

. . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti, di cui all'art. 6 del bando:

. . . .

. .

Data, .

Firma . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

(7711)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975, registro n. 17 Difesa, foglio n. 21;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1975, con il quale sono state rinviate le date delle prove scritte di esame del concorso sopra indicato (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a sei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici:

Presidente:

magg. gen. Corpo genio aeronautico ruolo fisici in s.p.a.d. Visconti Italo.

Membri:

col. Corpo genio aeronautico ruolo fisici in s.p.e. Rispoli Fortunato, per gli esami di matematica;

ten. col. Corpo genio aeronautico ruolo fisici in s.p.e. Palmieri Sabino, per gli esami di fisica I;

ten. col. Corpo genio aeronautico ruolo fisici in s.p.e. Pellegrini Francesco, per gli esami di fisica II.

Segretario e membro:

cap. Corpo genio aeronautico ruolo assistenti tecnici cpl. Giovinazzi Antonio.

Art. 2.

Alla commissione giudicatrice di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

Membri aggiunti:

ten. col. Corpo genio aeronautico ruolo fisici in s.p.e. Palmieri Sabino, per gli esami scritti facoltativi di lingua inglese;

Messina Vittorio, ispettore generale, per gli esami scritti facoltativi di lingua francese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1976
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 145

(7547)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di calzolaio « calzolaio in genere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 20ª del 19 maggio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1976, registro n. 16 Difesa, foglio n. 228, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di calzolaio « calzolaio in genere » nella categoria degli operai qualificati nel ruolo delle lavorazioni.

(7548)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare lo art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina alla entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ovvero, per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici, al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;
Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il loro diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici:

Marchi dott. Vittorio, nato a Dolcè (Verona) il 12 ottobre 1920;
Limentani dott. Angelo, nato a Milano il 25 giugno 1916;
Saba dott. Paolo, nato a La Spezia il 20 novembre 1936.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7557)

Elenco degli assistenti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare lo art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina alla entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ovvero, per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici, al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;
Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il proprio diritto all'inclusione nell'elenco degli assistenti di anestesia e rianimazione in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoscritto sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di assistente di anestesia e rianimazione preso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità regionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici:

Faranda Antonino, nato a Caserta il 2 agosto 1926.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7560)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella regione Valle d'Aosta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 455 in data 10 dicembre 1975 e n. 46 in data 24 febbraio 1976, con i quali sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nella regione autonoma della Valle d'Aosta e cioè delle condotte di Aosta, La-Thuile, Etroubles, Donnaz, Saint-Vincent;
Considerato che si deve provvedere alla nomina della commissione giudicatrice dei concorsi suindicati;
Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte municipali interessate, designanti in maggioranza il dott. Oggero Luciano;
Viste le segnalazioni pervenute dall'ordine dei medici della regione;
Visto il tele n. 21851 A.G.P. in data 12 marzo 1976 del Ministero dell'interno designante il funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti;
Visto l'articolo unico della legge 3 marzo 1968, n. 220, sulla designazione del sanitario condotto quale componente della commissione giudicatrice;
Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3, relativa alle norme per i concorsi per la nomina a posti di sanitari dipendenti da enti locali;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di medico condotto di Aosta, La-Thuile, Donnaz, Etroubles, Saint-Vincent, è costituita come segue:

Presidente:

Andrione dott. Mario, presidente della giunta regionale, o un suo delegato.

Componenti:

Argan Chiesa dott. Pier Gustavo, primo dirigente del Ministero dell'interno presso la commissione coordinamento, Aosta;
Lenti dott. prof. Gianfranco, primario di patologia medica, strada S. Vincenzo, 40/37, Torino;
Spagliardi dott. prof. Ettore, primario di chirurgia presso l'ospedale generale dell'ente ospedaliero regionale, Aosta;
Barbero dott. Piercarlo, medico regionale;
Oggero dott. Luciano, medico condotto di Aosta.

Componenti aggiunti per la prova di lingua francese:

Chanoux-Cometto prof. Renée, insegnante di lingua francese;
Artaz Vevey prof.ssa Carla, insegnante di lingua francese.

Le funzioni di segretario sono affidate al funzionario di gruppo *A* dell'amministrazione regionale sig. Fosson Francesco.
La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori presso l'istituto di patologia medica dell'Università di Torino, corso Polonia, diretta dal prof. Lenti, il 27 luglio 1976 alle ore 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e dei comuni interessati.

Aosta, addì 16 giugno 1976

Il presidente: ANDRIONE

(7464)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 420 in data 25 agosto 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1971;

Visti i successivi decreti numeri 95 e 67 rispettivamente del 22 febbraio 1974 e 30 ottobre 1975, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visto il verbale rassegnato in data 13 febbraio 1976 dalla commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Minorini Sergio . . . . . punti 52,400 su 120
2. Bonomi Giambartolo . . . . » 51,534 »
3. Franchino Eusebio . . . . . » 47,530 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni conseutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, alla prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Milano, addì 28 aprile 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente proprio decreto n. 312/SAN del 28 aprile 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico condotto vacante nel comune di Olgiate Olona alla data del 30 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore della suddetta condotta medica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

Il dott. Sergio Minorini è dichiarato vincitore del concorso in premessa ed assegnato alla condotta medica del comune di Olgiate Olona.

Il sindaco del comune di Olgiate Olona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e del comune di Olgiate Olona.

Milano, addì 28 aprile 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(7585)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e sette posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(7858)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(7850)

OSPEDALE « CUTRONI ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(7852)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorso ad un posto di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(7855)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di immuno-ematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 settembre 1976, ad eccezione dell'ultimo concorso, il cui termine è fissato per le ore 12 del 20 agosto 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(7849)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. TRINITA'» DI FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(7847)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELFRANCO EMILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 luglio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Emilia (Modena).

(7914)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA PIETA'» DI NOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente il servizio emodialisi;

un posto di aiuto anestesista addetto alla rianimazione;

un posto di aiuto analista addetto alla rianimazione;

tre posti di assistente di cardiologia addetto alla rianimazione;

otto posti di assistente del servizio di emodialisi;

due posti di assistente di urologia;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nola (Napoli).

(7848)

OSPEDALE «P. BURRESI» DI POGGIBONSI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente del gabinetto radiologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Poggibonsi (Siena).

(7856)

OSPEDALE CIVILE DI TOLMEZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente del centro raccolta sangue.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(7857)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761750)